

EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 SETTEMBRE 2022
Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022
OCDPC n. 946/2022

Criteri e procedure per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi del 15 settembre 2022.

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

- 1.1.** Il territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia, il giorno 15 settembre 2022 è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 (di seguito semplicemente: *Delibera*) è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- 1.2.** Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla *Delibera*, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dell'OCDPC n. 946 del 22 novembre 2022, sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, ubicata nei territori dei Comuni di cui al comma 1, risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi del 15 settembre 2022, fino alla concorrenza di € 5.000,00 a valere sulle risorse di cui alla *Delibera*.
- 1.3.** I privati coinvolti, che hanno presentato il Modulo B1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*" presso i Comuni colpiti, dovranno perfezionare ora tale domanda al fine di ottenere il contributo di immediato sostegno alla popolazione entro il massimale di € 5.000,00 suddetto, quale anticipazione di eventuali ulteriori contributi.
- 1.4.** Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, di cui al successivo punto 5.1, procedono allo svolgimento della relativa attività istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari e la somma ammissibile a contributo per ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 1/2018, che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3. Il contributo massimo concedibile tiene conto dei limiti percentuali e dei limiti massimi stabiliti a seconda dei casi che ricorrono, come più dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento.

- 1.5. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono immediatamente al Commissario delegato l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto SR/B reperibile nel modulo "Allegato B_2_Tabelle di sintesi per Regione privati e imprese". Trasmettono altresì tutta la documentazione a giustificazione delle somme relative agli interventi eseguiti ed immediatamente liquidabili ai richiedenti.
- 1.6. Al ricevimento del riepilogo di cui al precedente punto 1.5, il Commissario delegato provvede all'erogazione al Comune della somma complessivamente rendicontata e necessaria per la copertura degli interventi eseguiti ed immediatamente liquidabili ai richiedenti, nonché del 60%, quale anticipazione, della somma necessaria per i lavori ammessi a contributo sulla base di stime.
- 1.7. La quota a saldo delle risorse spettanti ai Comuni verrà liquidata alla ricezione di tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta (documentazione di cui al paragrafo 5, atto di concessione e mandati di pagamento quietanzati effettuati a favore dei beneficiari), previa verifica della completezza della stessa.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

- 2.1. I contributi sono concessi ai fini del recupero della funzione abitativa di cui all'art.4, comma 3, dell'OCDPC n. 946/2022 entro i massimali indicati nel paragrafo 3 del presente documento e sono finalizzati:
 - A) al ripristino dei danni alle unità immobiliari costituenti alla data degli eventi calamitosi **abitazione principale, abituale e continuativa;**
 - B) al ripristino dei danni ad **una o più pertinenze dell'unità immobiliare di cui alla lettera A)** purché la/e stessa/e non si configuri/ino come altra/e unità strutturale/i rispetto a quella in cui è ubicata l'abitazione principale e qualora il ripristino risulti indispensabile per la fruizione dell'immobile;
 - C) al ripristino dei danni alle **parti comuni dell'edificio** in cui risulti presente almeno una unità immobiliare di cui alla lettera A) e indispensabili per l'utilizzo o l'accesso alla stessa;
 - D) al ripristino di **aree e fondi esterni** qualora funzionali all'accesso all'unità immobiliare di cui alla lettera A);
 - E) alla **sostituzione o al ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati** strettamente indispensabili, ubicati nell'unità immobiliare di cui alla lettera A), con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 3.5.
- 2.2. Per "abitazione principale" si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione o comodato con contratto registrato in data antecedente alla data dell'evento calamitoso); il Comune verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nelle Sezioni 1 e 2 del Modulo B1.
- 2.3. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli immobili sede di tali associazioni se di proprietà di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. Fermo restando il nesso causale tra i danni subiti e l'evento calamitoso di cui al punto 1.1, i contributi sono concessi entro i limiti percentuali e i limiti massimali come di seguito specificati applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo B1 e quello risultante dalla perizia asseverata, e relativo computo metrico, di cui al punto 5.11.d). Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.

3.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali limitatamente ai danni a:

- a) elementi strutturali, verticali ed orizzontali;
- b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario (compresi i sanitari), ascensore, montascale;
- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge finalizzati al ripristino dell'abitazione principale danneggiata, da evidenziare specificamente nella perizia asseverata di cui al punto 5.11.d) e nel relativo computo metrico, fermo restando il massimale di cui al punto 3.3.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata di cui al punto 5.11.d) e nel relativo computo metrico.

3.3. Per il ripristino dei danni:

- a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo (v. §2.1 lett. (A)), il contributo è riconosciuto fino al 100% del valore indicato al precedente punto 3.1, IVA inclusa, e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00;
- b) ad una o più pertinenze dell'abitazione principale del proprietario o di un terzo (v. §2.1 lett. (B)), il contributo è riconosciuto fino all'80% del valore indicato al precedente punto 3.1, IVA inclusa, e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00;
- c) alle parti comuni di un edificio residenziale (v. §2.1 lett. (C)), il contributo è riconosciuto fino al 100% del valore indicato al precedente punto 3.1, IVA inclusa, se nell'edificio risulta presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00;

d) relativi ad aree e fondi esterni funzionali all'accesso all'abitazione principale (v. §2.1 lett. (D)), il contributo è riconosciuto fino al 50% del valore indicato al precedente punto 3.1, IVA inclusa, e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00;

Analoghi limiti percentuali e massimali si applicano anche per gli immobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro di cui al §2.3.

È facoltà del richiedente il contributo esporre nella relativa domanda danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00, fermo restando il massimale di € 5.000,00.

- 3.4.** Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1 (redazione perizia asseverata da allegare all'istanza, progettazione, direzione lavori, etc.), se necessarie alla realizzazione degli interventi in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino ammissibili a contributo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge e fermi restando i massimali sopra indicati.
- 3.5.** Limitatamente all'unità immobiliare danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati (v. §2.1 lett. (E)) ivi ubicati a favore del relativo proprietario, determinato nella misura massima di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di euro 1.500,00, fermo restando il massimale previsto al precedente punto 1.2. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera e sala.
- 3.6.** Limitatamente all'unità immobiliare danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro, di cui al punto 2.3, è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati (v. §2.1 lett. (E)) ivi ubicati, determinato nella misura massima di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di euro 1.500,00, fermo restando il massimale previsto al precedente punto 1.2. Tale contributo non è riconosciuto per i seguenti vani catastali: bagni, ripostigli e simili.

4. Esclusioni

- 4.1.** Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni:
- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) alle pertinenze, ancorché danneggiate, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione principale; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018;
 - c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato danneggiato, qualora l'intervento di ripristino non sia funzionale all'accesso all'abitazione principale del richiedente;

- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) ai beni mobili registrati;
- h) agli immobili di proprietà di persona fisica che non rientrino nella definizione di "abitazione principale".

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 5.1.** I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria della presente ordinanza, apposita domanda sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il modulo "Allegato B.3.1".
- 5.2.** Per i danni all'abitazione principale, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non ancora eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo "Allegato B.3.2"; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 6.
- 5.3.** Qualora, per l'abitazione principale, il modulo B1 sia stato presentato e sottoscritto in fase di ricognizione dei fabbisogni invece che dal proprietario dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo, va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo "Allegato B.3.6" ed allegando copia di un suo documento di identità in corso di validità.
- 5.4.** Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso in cui il modulo B1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale o personale di godimento, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo da rendere secondo il modulo "Allegato B.3.7".
- 5.5.** Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà (modulo "Allegato B.3.6").
- 5.6.** Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo "Allegato B.3.3"; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7. La domanda presentata dall'amministratore

condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato la nomina dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche e l'esecuzione dei lavori.

- 5.7.** Alla domanda di contributo devono essere allegati i moduli “Allegato B.3.5a” e/o “Allegato B.3.5b”, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e/o il ripristino/sostituzione di beni mobili e sia stata sostenuta la relativa spesa.
- 5.8.** Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo “Allegato B.3.8”; in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.
- 5.9.** La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
- 5.10.** Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o, in alternativa, allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.
- 5.11.** L'istanza deve contenere la seguente documentazione:
 - a) Domanda di contributo (Allegato B.3.1);
 - b) Delega dei comproprietari dell'abitazione ad un comproprietario (Allegato B.3.2) (*se ricorre*)
 - c) Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale (Allegato B.3.3) (*se ricorre*)
 - d) Perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio (Allegato B.3.4)
 - e) Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di contributo (Allegato B.3.5a)
 - f) Rendicontazione delle spese sostenute per i beni mobili alla data di presentazione della domanda di contributo (Allegato B.3.5b)
 - g) Verbale assemblea condominiale (*se ricorre*)
 - h) Dichiarazione di rinuncia al contributo resa dal proprietario (Allegato B.3.6) (*nel caso di domanda presentata dal titolare del diritto reale o personale di godimento*)
 - i) Dichiarazione di rinuncia al contributo resa dal titolare del diritto reale o personale di godimento (Allegato B.3.7) (*nel caso di modulo B1 presentato dal titolare di diritto reale o personale di godimento e domanda di contributo presentata dal proprietario*)
 - j) Procura speciale (Allegato B.3.8) (*se ricorre*)
 - k) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato B.3.9)
 - l) Fatture debitamente quietanzate con pagamenti tracciabili per le spese sostenute
 - m) Dura della ditta che ha eseguito i lavori (in corso di validità al momento di esecuzione dei lavori e di presentazione dell'istanza) (*se ricorre*)

oppure

Durc della ditta che eseguirà i lavori (in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza) (*se ricorre*)

- 5.12.** La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, concedendo, a tal fine, un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile; di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
- 5.13.** Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria.

6. Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

- 6.1.** Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo Allegato B.3.2.
- 6.2.** In assenza della delega di cui al punto 6.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

7. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

- 7.1.** Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo Allegato B.3.3.
- 7.2.** In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
- 7.3.** Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro 30 giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato la nomina dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche e l'esecuzione dei lavori; in caso contrario non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo determinato ai sensi del precedente paragrafo 3 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo è inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, dell'eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti al paragrafo 3.

Esempio: danno massimo stimato ammissibile € 100.000,00

indennizzo assicurativo e/o altro contributo € 92.000,00

contributo (art. 25 c. 2, lett. c) € 5.000,00

premi assicurativi € 1000,00 x 5 anni €5.000,00

€ 102.000,00

Dal momento che l'importo totale (€ 102.000,00) supera il danno massimo stimato (€ 100.000,00), il rimborso dei premi assicurativi sarà pari a 3.000,00 €.

- 8.2.** Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
- 8.3.** La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
- 8.4.** In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
- 8.5.** In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.
- 8.6.** Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.7. La domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 5 dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti o meno il percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi, come da modulo "Allegato B.3.1".

9. Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto

9.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal diritto al contributo ed il nuovo proprietario non potrà presentare una nuova istanza, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 9.2.a), 9.2.b) e 9.2.c).

9.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:

- a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica;
- b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

10. Successione nel contributo

10.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo, lo stesso è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

11. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

11.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

11.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune può stabilire, con determina, su proposta del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

12. Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

12.1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, ove non già realizzati, a pena di decadenza dal contributo concesso.

12.2. Entro il termine perentorio di cui al precedente punto 12.1, i beneficiari dovranno presentare al Comune la documentazione valida ai fini fiscali debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute,

nonché la documentazione tecnica, qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia.

- 12.3.** Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nel precedente punto 12.2.
- 12.4.** I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo ed a consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

13. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

- 13.1.** Entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 12 ovvero, nel caso in cui gli interventi vengano ultimati prima del suddetto termine, entro 60 giorni successivi all'ultimazione degli stessi e alla presentazione della relativa documentazione prevista da parte dei soggetti interessati, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi riportati nella domanda sulla base dei preventivi di spesa o stimati nella perizia ed ammessi a contributo.

14. Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

- 14.1.** Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi spettanti a tutti i beneficiari, i Comuni trasmettono alla Regione un elenco riepilogativo, secondo il modello che verrà loro fornito, a rendicontazione degli importi erogati, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.
- 14.2.** In presenza di eventuali economie, i Comuni interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che verranno loro fornite dal Servizio Protezione Civile ed Emergenze regionale.